

# PROFESSIONE DOCENTE



## Il regime delle incompatibilità e cumulo di impieghi

### 1. La disciplina generale delle incompatibilità

**I**l problema dell'incompatibilità e del cumulo con il rapporto d'impiego delle attività lavorative extra scuola, da parte del personale docente impegnato a tempo pieno nella scuola statale, è dibattuto e regolato in modo non sempre uniforme.

La disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali che il personale docente ed in genere i dipendenti pubblici possono cumulare con il rapporto di lavoro pubblico è contenuta nell'art.53 del D.L.vo n.165/2001.

Tale norma nel confermare le pregresse disposizioni sulle incompatibilità e cumulo d'impieghi contenute nell'art.60 del T.U. 10/1/57, n.3, e nell'art.508 del T.U. 16/4/94, n.297, ha escluso per le pubbliche amministrazioni la possibilità di conferire ai dipendenti di cui sopra, incarichi *"non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati"*.

Tale divieto, come precisato dal comma 6 dello stesso articolo 53, riguarda *"tutti gli incarichi, anche oc-*

*casionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso"*.

Le richiamate norme sanciscono il principio di esclusività che lega il dipendente pubblico all'amministrazione.

La fonte giuridica primaria relativa all'esclusività della prestazione di lavoro e all'incompatibilità nel pubblico impiego è rinvenibile nell'art. 98 della Costituzione in cui si statuisce che *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*; principio questo fortemente in crisi, per le tendenze accentuate verso la cd. *"privatizzazione"* dei rapporti di lavoro e la liberalizzazione delle relative discipline.

Il dipendente pubblico, in applicazione del dovere di esclusività, non può esercitare **il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro**, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

L'art. 1, comma 60, della legge 662/96, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, stabilisce il di-

vieto di *“svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa”*.

Alle due richiamate disposizioni normative si aggiungono, nell'ambito della disciplina generale relativa al regime degli incarichi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia le previsioni dell'art. 60 del D.P.R. del 10.1.1957 n. 3, riguardante i casi d'incompatibilità assoluta, sia il citato art. 53, riguardante gli eventuali incarichi per i quali è esclusa ogni situazione di incompatibilità.

Tale disciplina si applica a tutti i dipendenti pubblici ivi compreso il personale docente ed educativo dipendente dalle istituzioni scolastiche, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Sono considerate attività incompatibili:

- A) **Assumere altro impiego pubblico.**
- B) **Assumere altro rapporto di lavoro privato.**
- C) **Esercitare attività industriale e commerciale.**
- D) **Accettare cariche in società costituite a fini di lucro.**

È importante specificare che la disciplina delle incompatibilità non riguarda il personale in distacco o in aspettativa sindacale o per cariche elettive, quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

La *“ratio”* e l'interpretazione più attenta della richiamata normativa, esprime chiaramente l'intenzione del legislatore di imporre limiti assai rigorosi allo svolgimento degli incarichi esterni da parte del dipendente pubblico che presta attività lavorativa a tempo pieno; ciò al fine di impegnare in via esclusiva il pubblico dipendente a favore della P.A. per la quale lavora, a fronte di una maggiore concentrazione e auspicata valorizzazione delle risorse umane, per il conseguente raggiungimento di una migliore efficienza dei servizi erogati dall'Amministrazione medesima.

L'interpretazione rigorosa della disciplina delle incompatibilità e dei divieti allo svolgimento d'incarichi esterni, è ancora più evidente a seguito dell'introduzione delle disposizioni in materia di part-time dei pubblici dipendenti introdotte dalla legge n. 662/1996, e successive integrazioni, e sempre dallo stesso art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, che hanno escluso l'applicazione delle disposizioni sopra indicate e il divieto dello svolgimento di attività professionali per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, per i docenti universitari a tempo definito, e

per quelle categorie di dipendenti pubblici, ai quali è consentito da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali.

Tale disciplina comporta dunque per il pubblico dipendente la possibilità di evitare di dover sottostare al regime dei divieti riguardanti il conferimento degli incarichi esterni, operando una scelta a favore del rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa sino al 50% di quella a tempo pieno.

Avuto riguardo a quanto sopra rilevato, il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti che prestano attività lavorativa a tempo pieno ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno deve ritenersi incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale e con lo svolgimento di ogni attività di carattere continuativo e non occasionale (con esclusione degli incarichi retribuiti riguardanti le attività espressamente indicate dall'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001), in quanto tali attività, per la loro natura e per le modalità di svolgimento, certamente si pongono in contrasto con il dovere di esclusività, che è proprio del rapporto di lavoro con orario maggiore del 50% di quello a tempo pieno, la cui generale efficacia è stata confermata e rafforzata dalla richiamata disciplina relativa al part-time.

La correttezza e la conformità di una tale interpretazione alla ratio e alla lettera della normativa in questione trovano ulteriore conferma nella circolare n. 3/97 emanata in data 19 febbraio 1997 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tale circolare ribadisce preliminarmente che l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a favore dei dipendenti pubblici con orario di part-time superiore al 50% *“continuerà ad essere rilasciata nei limiti e alle condizioni ricavabili dalla consolidata prassi applicativa della disciplina generale (risalente all'art. 60 del D.P.R. n. 3/57 e confermata anche dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001), in altre parole da quella speciale esistente per particolari categorie (per esempio, per il personale docente)”*.

La circolare poi espressamente sottolinea, al successivo punto 6 comma 8, in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate da numerose amministrazioni, che *“le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando:*

- 1) *oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;*
- 2) *si riferiscono allo svolgimento di libere professioni”*.

Tale precisazione è importante e significativa perché esprime, in relazione all'individuazione dei criteri e delle attività riguardanti la compatibilità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti con il conferimento di incarichi esterni, una posizione chia-

ra e precisa che può consentire una più semplice e univoca interpretazione del dettato normativo, in perfetta linea, peraltro, con l'esigenza, sottolineata dal comma 5 del richiamato art. 53, eventualmente di consentire l'autorizzazione all'esercizio di incarichi secondo "criteri oggettivi e predeterminati" che tengano conto della specifica professionalità e siano tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia, di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

A conferma del dovere di esclusività del rapporto di lavoro di cui sopra, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea ulteriormente che "le attività consentite sono, comunque, un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità".

Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto".

## 2. I casi d'incompatibilità relativi al personale docente

Per il personale docente le situazioni di incompatibilità che ricalcano il contenuto dell'art.60 e 61 TU n.3/57 sono previste dai commi 7, 10 e 11 dell'art.508 del D.Lvo 16 aprile 1994 n.297 e precisamente "l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro impiego pubblico" e tale personale non può esercitare "attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro" con esclusione delle società cooperative.

Pertanto, volendo analizzare le singole voci dei commi citati occorre precisare quanto segue.

Innanzitutto le situazioni richiamate dall'art.508 del D.Lvo cit. come quelle previste dall'art. 60 e ss. T.U. n.3/57 sono ipotesi di cosiddetta **incompatibilità assoluta**.

La conseguenza di tale incompatibilità è la **decadenza dall'impiego** con una differenziazione:

- \* nel caso di **cumulo di impieghi pubblici** ai sensi del comma 9 dell'art. 508 D.Lvo 297/94 e dell'art.65 TU n.3/57 opera la cessazione di diritto dell'impiego precedente con atto dovuto dichiarativo e con effetti dal momento dell'instaurazione del nuovo rapporto (Cass. Sez.L. n.1801 del 23.02.1994; C.d.S. n.287 dell'11.05.1989);
- \* negli altri casi (**attività commerciale, industriale e professionale, impieghi alle dipendenze dei privati o cariche in società costituite ai fini di lucro**) è prevista la diffida a cessare dalla situazione di incompatibilità e nel caso di inottemperanza, decorsi 15 giorni, opera la decadenza dall'impiego.

Occorre tenere presente che la cessazione del rapporto è espressione di un potere privato del datore pubblico che esula dal profilo disciplinare del comportamento posto in essere dal pubblico dipendente e deriva dalla "perdita dei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro" (Cass. Sez. lavoro n.18608 del 21 agosto 2009).

Quindi l'incompatibilità è un motivo ostativo all'insaturazione di un rapporto di pubblico impiego. Questo spiega il perché, all'atto della stipula del contratto, sia esso a tempo determinato che indeterminato, è richiesta la dichiarazione sotto la propria

## **ALCUNE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018: le novità**

Tra le novità della legge di bilancio 2018: dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4.000 euro; viene estesa al 2018 la riduzione del canone tv per uso privato da 100 a 90 euro, già applicata nel 2017; torna, a regime, la detrazione Irpef del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; introdotta una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute (anche nell'interesse di familiari a carico) a favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità.

Accanto all'esercizio dell'azione di decadenza, l'Amministrazione dispone dell'azione disciplinare che comporta la valutazione della gravità dell'inadempimento con riferimento agli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta (Cass. Sez. Lavoro n.87/22 del 4/04/2017).

Occorre anche ricordare che l'incompatibilità assoluta può comportare responsabilità patrimoniale per danno erariale, il cosiddetto "danno da disservizio" in ragione del pregiudizio arrecato al regolare svolgimento del servizio pubblico (Corte dei Conti Sez. Umbria sentenza n.152 dell'11.03.1996).


Ritornando alle singole voci di incompatibilità, si precisa che:

\* **per attività commerciale e industriale s'intende ogni attività imprenditoriale o ad essa equiparata (ivi compresa l'attività d'imprenditore agricolo a titolo principale), senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, D.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del D.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ. sez. V n. 27221 del 2006; Cass. civ. sez. I n. 9102 del 2003) mentre sono escluse attività saltuarie ed occasionali. È consentito l'esercizio dell'impresa agricola qualora ciò**

**non avvenga a titolo principale o in qualità di coltivatore diretto.** Pertanto, non si può essere titolari di licenza commerciale, avere la partita IVA o svolgere una qualunque attività commerciale;

\* **per impieghi alle dipendenze dei privati** si intende il lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti privati;

\* **per cariche in società costituite ai fini di lucro** s'intende l'assunzione di cariche gestionali che è "elemento oggettivo e automatico atto a perpetrare l'incompatibilità, senza che necessiti una valutazione sulla intensità dell'impegno o sui riflessi negativi riscontrabili sul rendimento nel servizio e sull'osservanza dei doveri d'ufficio" (Cass. Sez. L.n. 967 del 19/01/2006); è consentita invece l'assunzione della qualità di socio in una società di capitali o in una società di persone, ma senza poteri di amministrazione; deve essere considerata come attività imprenditoriale, **la partecipazione in qualità di socio a società di persone** (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità limitata ex art. 2287 codice civile nella società semplice, che



sono, quindi, compatibili; deve, altresì, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di **presidente o di amministratore delegato** di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), esclusa la posizione di presidente non operativo. **Pertanto, non è compatibile con il rapporto di lavoro essere socio Accomandatario in società ad accomandita semplice o in società ad accomandita per azioni, ovvero non è compatibile la posizione di socio accomandante in una società in accomandita semplice, nel caso in cui tale socio assuma la veste di imprenditore commerciale.** Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di **amministratore o di presidente di fondazioni** o associazioni o di altri enti senza fini di lucro;

**\* attività professionale.**

Con riguardo all'attività professionale l'art.508 com.15 del D.Lgs297/94 prevede che *"al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico e del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio"*. Per comprendere cosa intende il legislatore per libera professione occorre fare riferimento ad alcune pronunce di Tribunali Amministrativi. In particolare il TAR Sicilia sez. Palermo nella sentenza n.874 del 19.10.1983 dichiara che *"le libere professioni (omissis) compatibili con la funzione docente sono le libere professioni tradizionali (omissis) che richiedono una notevole qualificazione culturale e professionale ed accrescono l'esperienza culturale del docente e del suo prestigio; di conseguenza restano escluse quelle altre attività che non presentino dette caratteristiche"*; Il TAR Toscana Sez. I n.363 del 26 giugno 1995 precisa che *"l'esercizio delle libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio non si riferisce alle sole professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi"*.

### **3. Le attività soggette ad autorizzazione e le attività "liberalizzate"**

La nota MIUR prot.n. 18074 del 3.12.2014 che, nel rilasciare apposito parere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, evidenzia il ruolo fondamentale del Dirigente scolastico nella valutazione dell'attività rispetto alla quale viene richiesta l'autorizzazione.

La fase di autorizzazione assume pertanto particolare rilevanza in ragione anche della eventuale situazione di conflitto che potrebbe sorgere con la pubblica amministrazione. Al riguardo occorre ri-

cordare che il comma 56-bis dell'art.1 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 stabilisce che *"Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione"*. Inoltre la Legge n.190/2012 e ss.mm. richiede al Dirigente scolastico, nel rilasciare l'autorizzazione, l'analisi di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Si veda l'art. 6-bis della Legge 241/1990, rubricato *"Conflitto di interessi"*, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, il quale stabilisce che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Inoltre, sempre l'art.1 comma 42 della Legge 190/2012 ha previsto al comma 7 dell'art.53 del D.Lvo 165/2001 che: *"Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi"*.

Tali norme vanno lette coordinandole con l'art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che recita nel modo seguente: *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.

Nel caso quindi che sussistano situazioni di conflitto, l'autorizzazione va negata.

Accanto alle ipotesi di incompatibilità assoluta, l'art.53 D.Lvo 165/2001 prevede i casi di **attività soggetta ad autorizzazione**. Per i docenti, le attività soggette ad autorizzazione sono oltre alle libere professioni sopra esaminate, tutte quelle attività caratterizzate da saltuarietà e *"non professionalità"* (da ultimo Corte dei Conti sez. giur. Regione Lombardia sentenza del 25.11.2014) che possono prevedere anche un compenso e che richiedono attenzione al momento del rilascio dell'autorizzazione per i limiti di compatibilità sopra evidenziati e in ragione della non prevalenza della prestazione autorizzata rispetto

all'impegno derivante dal rapporto pubblico. Pertanto, al di fuori delle attività considerate dalla legge assolutamente incompatibili, tutti gli incarichi anche se retribuiti di cui può essere destinatario il personale docente, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, sono compatibili con il rapporto di lavoro, se preventivamente autorizzati ai sensi dell'art.53 del D.L.vo n.165/2001. A titolo esemplificativo sono consentite, se autorizzate dal dirigente scolastico, le seguenti attività:

- \* gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;
- \* impartire lezioni private ad alunni di altri istituti;
- \* prestare la propria collaborazione ad altri istituti per la realizzazione di specifici progetti c.d. collaborazioni plurime;
- \* prestare attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere assistenziale senza scopo di lucro;
- \* partecipare ad associazioni sportive, culturali, religiose o di opinione;
- \* accettare incarichi presso le commissioni tributarie;
- \* partecipare a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;
- \* assumere cariche anche di amministratore in società cooperative ma con impegno limitato e non continuativo;
- \* esercitare attività di formazione e aggiornamento diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- \* partecipare a società di persone o di capitali a titolo di singolo socio;
- \* esercitare la libera professione che non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di lavoro;
- \* svolgere incarichi di collaborazione e consulenza di breve durata presso privati e che non siano di pregiudizio alla funzione docente;
- \* svolgere la carica di amministratore di condominio quando assolta nel proprio interesse;
- \* svolgere incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.) per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;
- \* assumere cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le

modalità di svolgimento siano inidonee ad interferire con l'attività ordinaria; le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'amministrazione;

- \* altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale;
- \* la collaborazione ad altre scuole per realizzare specifiche attività che richiedono particolari competenze professionali non presenti in quella scuola (art.35 CCNL 29/11/2007);
- \* altre attività espletate al di fuori dei compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
- \* le attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, con Enti pubblici purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
- \* incarichi di perito o arbitro, o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o siano sottoposti alla sua vigilanza.

Sono, inoltre, compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività istituzionale: è il caso di commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collaborazioni, attività di revisore in enti pubblici.

Il regime autorizzatorio appena esaminato è previsto anche **per il personale in part-time**.

L'art.1 comma 56 e ss della Legge 23 dicembre 1996 n.662 infatti prevede che il personale con orario part-time non superiore al 50% rispetto a quello a tempo pieno può svolgere altra attività lavorativa subordinata o autonoma, purché l'attività sia autorizzata nei limiti sopra esaminati.

Inoltre il CCNL 24 luglio 2003 del personale comparto scuola all'art.36 comma 9 prevede che è consentito al personale part-time *“previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”*.

Di conseguenza, il secondo lavoro deve essere svolto fuori dagli orari d'ufficio e comunque non è possibile lavorare contemporaneamente per due enti pubblici. Quindi, un insegnante con un orario di lavoro part-time può scegliere un secondo lavoro.

Infine l'art.53 al comma 6 elenca le attività cosiddette *“liberalizzate”* per le quali non è prevista nemme-

no l'autorizzazione in ragione del fatto che sono in massima parte ritenute espressione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti; è quindi esercitabile senza autorizzazione anche se retribuita:

- \* la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- \* l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- \* la partecipazione a convegni e seminari;
- \* incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- \* incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- \* incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- \* attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

L'altra grande eccezione per i docenti della scuola pubblica riguarda la possibilità di poter dare lezioni private. Se il docente impartisce lezioni private ha

l'obbligo di informare il Dirigente scolastico, al quale deve comunicare i nominativi degli alunni e la loro provenienza.

Non è quindi necessaria l'autorizzazione preventiva del capo d'istituto per lo svolgimento di lezioni private. Il docente ha soltanto l'obbligo di informazione per l'attività prestata in ambito extrascolastico.

Il Dirigente, qualora ritenga che tale attività sia incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola può, sentito il consiglio di circolo o d'istituto, interdire la continuazione o impedire l'assunzione di ulteriori lezioni.

Nessun alunno comunque può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private. Sono nulli gli scrutini e le prove d'esame svoltisi in violazione a tale divieto.

L'obbligo di informazione al dirigente scolastico si pone in correlazione con il divieto sancito dall'art. 508, D. Lgs. 297/94, secondo cui al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni della propria scuola o istituto o a quanti intendono sostenere gli esami nell'istituto in cui prestano la loro attività o dove prevedono di recarsi come esaminatori. X

### **La «configurazione strutturale» dei pubblici uffici: la giurisdizione sugli atti di organizzazione**

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 1 dicembre 2017 ha affermato che *«La «configurazione strutturale» degli uffici - ossia l'indicazione delle linee fondamentali dell'organizzazione, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, la precisazione dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la determinazione delle piante organiche - è una funzione alla quale l'amministrazione provvede mediante atti organizzativi generali, anche di natura normativa, espressione di attività autoritativa, i quali, rispetto agli atti di bassa organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, assumono il ruolo di «atti presupposti».*

*Per una scelta legislativa posta a base della riforma del pubblico impiego, gli atti che si collocano al di sotto della configurazione strutturale dei pubblici uffici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono sindacabili dal giudice civile.*

*In linea con i precetti degli art. 103 e 113 della Costituzione (ispirati al principio di effettività della tutela), gli «atti presupposti» possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo, poiché l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede espressamente l'eventualità della contemporanea pendenza del giudizio amministrativo sull'atto presupposto e del giudizio ordinario sulle determinazioni conseguenti dell'Amministrazione, che può coinvolgere l'atto presupposto ai fini della disapplicazione, escludendo la necessità di sospendere il processo dinanzi al giudice ordinario.*

*Tuttavia, per l'orientamento delle Sezioni Unite (di cui il Collegio prende atto), la giurisdizione del giudice amministrativo si radica nei soli casi in cui gli atti organizzativi non incidano direttamente su atti di gestione del rapporto di lavoro, perché hanno sui singoli rapporti solo efficacia indiretta o riflessa, talché il pregiudizio della posizione dei lavoratori può essere eliminato non già dalla disapplicazione, ma dall'annullamento del provvedimento amministrativo.*

*Sussiste invece la giurisdizione del giudice civile quando il giudizio investe direttamente quelli che, per una scelta legislativa, vanno qualificati come atti di gestione del rapporto, anche dirigenziale, in relazione ai quali i provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono atti presupposti.*

*Per la sopra richiamata giurisprudenza, il dipendente, che risente degli effetti di un atto amministrativo, non può scegliere se rivolgersi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro, previa disapplicazione dell'atto presupposto».*

**Consiglio di Stato Sez. VI del 1.12.2017**